

Delibera n. 65/99 (adottata l'11 maggio 1999)

AVVIO DI ISTRUTTORIA CONOSCITIVA PER LA DEFINIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS COME PREVISTI ALL'ARTICOLO 3, COMMI 10 E 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 IN TEMA DI CORRISPETTIVI PER L'ACCESSO E L'USO DELLA RETE NAZIONALE DI TRASMISSIONE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 maggio 1999,

Premesso che:

- con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato dell'energia elettrica, sono stati ridefiniti tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale;
- l'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che "Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed è tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica";
- l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99, prevede, tra l'altro, che "Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e)";

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'articolo 3 del regolamento approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97 recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei

procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Vista la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49, dell'1 marzo 1999 (di seguito: delibera n. 13/99);

Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria conoscitiva per la definizione degli atti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas come previsti all'articolo 3, commi 10 e 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete nazionale di trasmissione" (PROT.AU/99/101);

Considerato che la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento definita in base alla richiamata delibera dell'Autorità n. 13/99 è primariamente riferita al vettoriamento connesso a contratti bilaterali fisici di fornitura di energia elettrica;

Ritenuto che:

- sia necessario valutare le modalità applicative della richiamata delibera dell'Autorità n. 13/99 in materia di condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento in relazione a profili innovativi della disciplina dell'assetto del sistema elettrico nazionale come definiti dal decreto legislativo n. 79/99 in particolare, con riferimento al ruolo operativo dell'acquirente unico ed alle transazioni che saranno effettuate nel mercato regolamentato dell'energia elettrica, secondo quanto previsto, dagli articoli 4 e 5 del medesimo decreto legislativo;
- la complessità e l'ampiezza delle materie di cui in premessa, unitamente ai termini stringenti previsti dal decreto legislativo n. 79/99 per la definizione e entrata in operatività del nuovo del sistema elettrico nazionale e all'importanza del rispetto di detti termini perché possano essere garantite l'effettività del processo di liberalizzazione e l'introduzione di adeguati livelli di concorrenza, rendano necessario razionalizzare e coordinare le attività istruttorie preliminari, contenendo i tempi e prevedendo il contributo di altri soggetti e amministrazioni pubbliche alla preparazione della proposta di convenzione;

Ritenuta l'opportunità di costituire gruppi di lavoro informali con la partecipazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, in funzione delle esigenze di definire aspetti con particolare contenuto tecnico o specialistico;

Su proposta del Presidente

DELIBERA

Di avviare un'istruttoria conoscitiva ai fini della acquisizione di dati e informazioni utili alla definizione degli interventi di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale;

Di prevedere che il dott. Alberto Pototschnig e il dott. Antonio Molteni, nelle loro posizioni rispettive di direttore dell'Area elettricità e di direttore del Servizio legislativo e legale:

- conducano ogni attività necessaria, al fine di acquisire dati, documenti e informazioni utili per gli scopi di cui al punto precedente;

- costituiscano gruppi di lavoro informali con la partecipazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi allo scopo di definire aspetti con particolare contenuto tecnico o specialistico;

- presentino, per quanto concerne la costituzione di gruppi di lavoro informali di cui al precedente alinea, informazione all'Autorità circa la loro composizione e finalità, e le risorse interne che si prevede diano il loro apporto;

- riferiscano all'Autorità dei risultati delle analisi e delle valutazioni eseguite ai fini dell'adozione degli atti di competenza;

Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire e perché vengano informati, con i mezzi e nei tempi opportuni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del tesoro, i soggetti interessati e le formazioni associative che ne rappresentino gli interessi.